

Dichiarazione



Dichiarazione relativa all'impatto sulla protezione dei dati derivante dall'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti

Adottata il 16 giugno 2020

Il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) ha adottato la seguente dichiarazione.

1. Nelle Linee guida 04/2020¹ sull'uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19, il CEPD ha invitato a sviluppare «un approccio comune europeo in risposta alla crisi attuale, o almeno realizzare una cornice di interoperabilità».
2. Il comitato ha preso atto delle linee guida sull'interoperabilità per le applicazioni di tracciamento dei contatti approvate nell'UE, adottate dalla rete di assistenza sanitaria online (eHealth) il 13 maggio 2020,² nelle quali si fornisce la seguente descrizione dell'interoperabilità nel contesto delle applicazioni di tracciamento dei contatti:

«la capacità di scambiare *le informazioni minime necessarie* di modo che i singoli utenti dell'app, ovunque si trovino nell'UE, siano avvertiti qualora siano stati nelle vicinanze, in un determinato arco temporale, di altri utenti che hanno notificato all'app di essere risultati positivi al test per il COVID-19» (corsivo aggiunto).
3. Le linee guida sull'interoperabilità affermano, inoltre, che le notifiche all'utente e i passi successivi dovrebbero essere conformi alle procedure definite dalle autorità sanitarie pubbliche, comprese una valutazione delle implicazioni potenziali per la vita privata e la sicurezza e l'applicazione delle opportune garanzie.

¹ https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/linee-guida/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_it

² https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf - Si noti che si tratta di un documento in fieri e soggetto a modifiche da parte della Commissione europea (cfr. pag. 3 della versione del 13 maggio 2020).

4. Nella presente dichiarazione, il comitato approfondisce l'analisi dell'impatto sul diritto alla protezione dei dati potenzialmente dovuto all'interoperabilità, tenuto conto delle diverse implementazioni. Le raccomandazioni formulate nella presente dichiarazione integrano quelle contenute nelle linee guida 04/2020 del comitato, che rimangono applicabili.

Considerazioni generali

5. In primo luogo, il comitato desidera ricordare che l'uso delle applicazioni di tracciamento dei contatti si basa sul trattamento di dati personali pseudonimizzati degli utenti di tali applicazioni.³ Ciò include i dati relativi alla salute, ad esempio quando a un utente è stata confermata la positività da un operatore sanitario o quando le informazioni relative all'esposizione sono trattate dal sistema. Analogamente a quanto affermato in generale rispetto all'impiego delle app di tracciamento dei contatti,⁴ il comitato ritiene che la condivisione attraverso tali applicazioni interoperabili di dati relativi a persone cui è stata diagnosticata o di cui è stata riscontrata la positività («dati di infezione») dovrebbe essere abilitata solo sulla base di un'azione volontaria dell'utente. Gli interessati⁵ devono avere il controllo dei loro dati. L'obiettivo dell'interoperabilità non dovrebbe servire a legittimare una raccolta di dati personali estesa al di là del necessario.
6. In generale, l'interoperabilità delle applicazioni di tracciamento dei contatti all'interno del SEE può aumentarne l'efficacia nel sostenere le misure già esistenti in quanto, indipendentemente dall'applicazione utilizzata, ciò consentirà il tracciamento di un numero maggiore di possibili contatti e l'invio di un numero maggiore di notifiche. Essa semplificherà l'uso delle app specie per le persone che si trovano in regioni frontaliere, per chi viaggia o lavora in ambiti o zone che possono comportare l'esposizione al contatto con numerosi soggetti provenienti da altri Stati membri (ad esempio nel settore del turismo). Tuttavia, considerato il potenziale aumento del rischio per la protezione dei dati derivante dall'interoperabilità, come illustrato di seguito, i titolari del trattamento dovrebbero prendere in considerazione anche soluzioni alternative.
7. Inoltre, come per le stesse app, tali soluzioni dovrebbero fare parte di una strategia complessiva di sanità pubblica per combattere la pandemia, comprendente, tra l'altro, l'effettuazione di test e il successivo tracciamento manuale dei contatti al fine di migliorare l'efficacia delle misure attuate.
8. Il comitato è a conoscenza di applicazioni di tracciamento dei contatti fondate su approcci diversi nei diversi Stati membri e riconosce che assicurare l'interoperabilità delle singole realizzazioni è tecnicamente difficile e può richiedere notevoli sforzi finanziari e tecnici. Per garantire un livello minimo di scambio e trattamento dei dati, come richiesto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, gli sviluppatori di app di tracciamento dei contatti dovranno concordare un protocollo comune e strutture di dati compatibili. Pertanto, le applicazioni che hanno già una struttura comune o almeno un'identica base tecnologica possono conseguire più agevolmente l'obiettivo dell'interoperabilità rispetto a quelle che non presentano tali caratteristiche. Di fatto, a causa delle differenze tra gli approcci, nella pratica potrebbe risultare impossibile attuare l'interoperabilità senza accettare una compromissione eccessiva delle caratteristiche di fondo dell'app.

³ Cfr. il considerando 26 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che specifica quali informazioni debbano essere considerate dati personali.

⁴ Nel prosieguo indicate sinteticamente anche come «app» e «applicazioni».

⁵ Nel prosieguo da intendersi come sinonimo di «utenti».

Questioni fondamentali

Trasparenza

9. L'interoperabilità comporterà un trattamento supplementare e la comunicazione dei dati ad ulteriori soggetti. Come sempre, gli interessati devono essere informati di qualsiasi trattamento supplementare dei loro dati personali e dei soggetti coinvolti in tale trattamento.⁶ Gli utenti dovrebbero avere sempre ben chiaro ciò che comporta l'uso dell'applicazione e dovrebbero mantenere il controllo dei loro dati.
10. L'interessato deve essere informato con chiarezza sui trattamenti supplementari connessi all'interoperabilità, al più tardi nel momento in cui il titolare/i titolari ottiene/ottengono tali dati. Contestualmente l'utente deve essere informato delle condizioni e della portata del trattamento dei dati.
11. Restano applicabili gli standard in materia di trasparenza; le informazioni dovrebbero essere fornite in un linguaggio semplice e chiaro,⁶ comprese le informazioni sui trattamenti successivi dei dati comunicati all'app di tracciamento interoperabile.

Base giuridica

12. Restano applicabili le basi giuridiche esaminate nelle linee guida 04/2020. Quando la base giuridica è l'interesse pubblico, può risultare necessario adeguare il diritto nazionale in modo da prevedere la condivisione dei dati con altri servizi. In caso si utilizzi il consenso, sarà necessario acquisire un ulteriore consenso perché il trattamento connesso all'interoperabilità soddisfi tutti i requisiti previsti in materia. In particolare, il consenso deve essere specifico e pertanto sufficientemente granulare.⁷ Se sono utilizzate differenti basi giuridiche dai differenti titolari del trattamento effettuato attraverso le app di tracciamento dei contatti, possono essere necessarie misure supplementari per consentire l'esercizio dei diritti degli interessati in relazione alla specifica base giuridica. Se il trattamento riguarda dati relativi alla salute, si applica l'articolo 9 del RGPD e i titolari del trattamento dovranno verificare la possibilità di avvalersi di una delle eccezioni ivi menzionate.

Titolarità

13. Il comitato desidera chiarire che per determinare in via definitiva quale ruolo spetti ai soggetti coinvolti in un trattamento occorre una valutazione specifica fondata su elementi oggettivi rispetto alle modalità di svolgimento di tale trattamento. Tuttavia, il comitato sottolinea l'importanza di considerare attentamente tali ruoli e responsabilità al momento di configurare una specifica soluzione. Pertanto, quanto segue può fungere solo da orientamento generale.
14. Ad avviso del comitato, qualsiasi trattamento o serie di trattamenti il cui scopo è garantire l'interoperabilità in aggiunta al trattamento richiesto per la funzionalità delle app a livello di Stato membro deve essere valutato separatamente da ogni altro trattamento precedente o successivo in considerazione del fatto che viene perseguita una finalità ulteriore. Tale trattamento aggiuntivo dovrebbe pertanto essere considerato un trattamento distinto. Per questo trattamento distinto, i

⁶ Cfr. anche: Gruppo di lavoro «Articolo 29» «[Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679](#)», WP260 rev.01, 11 aprile 2018 - approvate dall'EDPB.

⁷ Cfr. anche la sezione 3.1.3 "Granularità" delle Linee guida 05/2020 del comitato sul consenso ai sensi del regolamento 2016/679

soggetti coinvolti possono essere titolari ovvero co-titolari, e possono avvalersi di responsabili. Eventuali trattamenti successivi effettuati dopo lo scambio degli identificativi (calcolo dell'esposizione, notifiche ai contatti individuati, ecc.) avverrebbero a opera del fornitore dell'applicazione ricevente in qualità di titolare distinto.

15. Dovranno essere definiti i ruoli, i rapporti e le rispettive responsabilità dei co-titolari del trattamento nei confronti dell'interessato, che dovrebbe esserne informato.⁸ Tutto questo influirà sulla portata della necessaria valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, riguardante anche il trattamento effettuato ai fini dell'interoperabilità. Il trattamento finalizzato ad assicurare l'interoperabilità può essere affidato a un responsabile del trattamento che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 del RGPD.

Esercizio dei diritti degli interessati

16. Qualsiasi soluzione interoperabile deve consentire agli interessati di esercitare i propri diritti. Ove l'esercizio dei diritti sia possibile, non dovrebbe diventare più oneroso per gli interessati che dovrebbero poter individuare facilmente a chi rivolgersi per tale scopo. Limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato sono possibili nel quadro delle deroghe previste agli articoli 11⁹ e 23 del RGPD.

Conservazione e minimizzazione dei dati

17. Eventuali differenze nel periodo di conservazione dei dati previsto non dovrebbero comportare una conservazione dei dati eccedente rispetto a quanto necessario.¹⁰ Al fine di promuovere l'effettiva applicazione dei principi di protezione dei dati, si dovrebbe prendere in considerazione la definizione di un livello comune di minimizzazione dei dati e di un periodo comune di conservazione dei dati. Come indicato in precedenza, l'interoperabilità non dovrebbe comportare una maggiore raccolta di informazioni a causa della mancanza di un approccio coordinato. Ciò dovrà essere comunicato in modo chiaro all'utente prima di dividerne i dati.

Sicurezza delle informazioni

18. L'interoperabilità non dovrebbe comportare una diminuzione della sicurezza e della protezione dei dati personali. Il comitato europeo per la protezione dei dati raccomanda che i fornitori di app di tracciamento dei contatti tengano conto di qualsiasi incremento dei rischi per la sicurezza delle informazioni causato dall'ulteriore trattamento e dal coinvolgimento di altri attori. Ciò riguarda in particolare la sicurezza dei dati in transito per la possibile interconnessione di server back-end. In particolare, nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati devono essere analizzate le misure concernenti i rischi per la sicurezza connessi all'interoperabilità che hanno un impatto sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche.

Esattezza dei dati

⁸ Il comitato europeo per la protezione dei dati esaminerà più approfonditamente il tema della co-titolarità nelle future linee guida sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento secondo il RGPD.

⁹ Come sottolineato nelle considerazioni generali, l'interoperabilità comporterà il trattamento di dati personali pseudonimizzati.

¹⁰ Cfr. anche le Linee guida 03/2020 del comitato sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19

19. Nel valutare come rendere interoperabili le proprie app di tracciamento dei contatti, i fornitori dovrebbero, nella misura del possibile, assicurare che ciò non comporti un abbassamento del livello di qualità o di esattezza dei dati. L'interoperabilità, in caso di grandi divergenze, può comportare una perdita di qualità dei dati (ad esempio valutazioni errate, o un'imperfetta attribuzione del rating del rischio), il che potrebbe portare a un aumento di falsi positivi. Questi rischi aggiuntivi per l'esattezza dei dati dovranno essere comunicati chiaramente agli interessati.
20. Le misure attuate per garantire l'esattezza dei dati devono essere preservate anche nel sistema interoperabile.

Conclusioni

21. Il comitato europeo per la protezione dei dati è consapevole del fatto che non è semplice creare una rete interoperabile di applicazioni. Sebbene l'interoperabilità possa aumentare l'efficacia delle app, potrebbe anche richiedere modifiche sostanziali alle applicazioni già esistenti o in fase di sviluppo. Dal punto di vista della protezione dei dati, l'interoperabilità è possibile nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella presente dichiarazione e nelle Linee guida 04/2020¹ del comitato. Garantendo l'informazione e il controllo degli interessati se ne accrescerà la fiducia in queste soluzioni promuovendone anche l'adozione.
22. Le app di tracciamento dei contatti possono costituire una soluzione temporanea soltanto nell'ambito di una strategia complessiva in materia di sanità pubblica per combattere l'attuale pandemia. Per ciascuna misura introdotta, occorre valutare se esistano misure alternative meno invasive in grado di conseguire lo stesso scopo, e garantire che le misure applicate siano efficaci e proporzionate.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)